

L'Ordine dei Farmacisti è un ente pubblico non economico costituito come tale in seguito al DLCPS (Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato) n. 233 del 13/11/1946, concernente la Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e al DPR (Regolamento di Attuazione) n. 221 del 05/04/1950.

Il ruolo dell'Ordine è descritto nell'art.3 di tale DLCPS:

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

1. compilare e tenere l'Albo dell'Ordine e Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
2. vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
3. designare i rappresentanti dell'Ordine e Collegio presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
5. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
6. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all'Albo, salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
7. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o Enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.